

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 26.11.1998  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 12.10.1999  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 09.06.2000  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 01.02.2002  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 09.02.2006  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 04.04.2007  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30.07.2015  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 31.03.2017  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 29.03.2019  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.06.2020*

mentre sono invece compensabili eventuali eccedenze di versamento su atti di accertamento con quanto dovuto a titolo di imposta ordinaria.

3. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato in via definitiva dal Comune.
4. I crediti relativi ad una determinata entrata tributaria possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo; fanno eccezione i crediti/debiti relative alle componenti (Imu - Tasi - Tari) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che sono invece compensabili non solo in senso "verticale" ma anche "orizzontale".
5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo complessivo riconosciuto alla data della comunicazione medesima. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva.
6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
8. L'istanza di compensazione deve essere presentata dal contribuente entro gli stessi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti per il medesimo tributo.

## **Art. 16**

### **Interessi sui tributi comunali**

*(Modificato con Delib. C.C. n. 19 del 04.04.2007 e n. 22 del 30/07/2015)*

1. Gli interessi per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente possono essere fissati nella misura massima di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 1, co. 165 L. 296/2006.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. A partire dal primo gennaio 2015 gli interessi sono dovuti nella misura del 2% (dueper cento) annuo.
4. Se per effetto della variazione del tasso di interesse legale, il tasso di interesse di cui al precedente comma risulta contenuto nel limite massimo di cui al primo comma (tre punti percentuali), si continua automaticamente ad applicare il tasso fissato al comma 3; diversamente occorre una espressa modifica di adeguamento del presente regolamento
5. A partire dal primo gennaio 2007 il tasso di cui al comma 3 si applica anche ai rimborsi a favore dei contribuenti, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.